



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale della tutela delle
condizioni di lavoro – div. VII**

Via Forno, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

Il giorno 20 luglio 2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuto l'incontro in ordine alla situazione occupazionale di **MP MIRABILIA Sistemi Srl**, ai fini dell'accesso al trattamento di CIG in deroga ex art. 1, co. 30, L. n. 220/2010

Sono presenti:

- per la SOCIETA', Roberta Federici, in forza di delega che si acquisisce agli atti del Ministero, e Tommaso Morciano;
- per la FILCAMS CGIL Naz.le, Danilo Lelli e Piero Marconi;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCUS UIL Naz.le, Antonio Vargiu;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le REGIONI LAZIO, ABRUZZO, PUGLIA, MOLISE, CAMPANIA, BASILICATA e CALABRIA, benché formalmente convocate, nessun rappresentante.

PREMESSO CHE

- la Società ha fruito del trattamento di Cig in deroga, in virtù di accordo sottoscritto presso questa sede ministeriale in data 21.03. 11, per un periodo complessivo di 4 mesi, decorrente dal 01.03.11 e sino al 30.06.11 con riguardo a n.79 lavoratori;
- con nota trasmessa in data 15.06.11 (Prot. n. 15/VII/0013911/MA003.A001 del 17.06.2011) ha presentato istanza al fine dell'accesso ad un ulteriore periodo di Cig in deroga, e, pertanto, questo Ufficio (nota Prot. 16477 del 15.07.2011) ha convocato formalmente le Parti interessate alla riunione odierna.

CONSIDERATA

la Legge del 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di Stabilità 2011), che all'art. 1, co. 30, prevede la concessione, per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla normativa vigente in materia, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, mobilità e disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

- La Società presenterà, al competente Ufficio della D.G. Ammortizzatori sociali, istanza ai fini della concessione di un ulteriore periodo di **CIG in deroga**, ai sensi della normativa suindicata, a zero ore senza rotazione - a fronte della cessazione dell'attività svolta - per un numero massimo di **83 lavoratori**, con le modalità di seguito specificate:
 1. dal 01.07.11 e sino al 30.09.11, con riguardo ad un numero massimo di 78 lavoratori, occupati presso :
 - sede di Bari, 10 lavoratori, di cui n.1 lavoratore con contratto part-time al 70%;
 - sede di Lecce, n. 3 lavoratori;
 - sede di Roma, n. 11 lavoratori, di cui n. 2 lavoratori, con contratto part-time al 60% e al 75%;
 - sede di Campobasso, n. 4 lavoratori;
 - sede di Isernia, n. 4 lavoratori;
 - sede di Caserta, n. 11 lavoratori;
 - sede di Napoli, 18 lavoratori;
 - sede di Sarno, n. 4 lavoratori;
 - sede di Cosenza, n. 6 lavoratori;
 - sede di Potenza, n. 4 lavoratori;
 - sede di Pisticci (MT), n. 3 lavoratori.
 2. dal 01.08.11 e sino al 30.09.11, con riguardo ad un numero massimo di 5 lavoratori della sede di L'Aquila.
- Ai sensi dell'art. 7 - ter co. 3, D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni in L. n. 33/2009 e successivamente modificato dall'art. 1, co. 31, L. n. 220/2010, la Società richiederà all'INPS il pagamento diretto del trattamento di CIG in deroga. Con riferimento ai 5 lavoratori della sede di L'Aquila - che hanno beneficiato del trattamento di Cig in deroga a seguito del Terremoto per il periodo 07.04.09 - 31.07.11 - trattandosi di proroga, il trattamento sarà ridotto nella misura prevista dalla legge.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

- Resta inteso che l'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo, nella misura del 40% del sostegno al reddito.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente D.G. Tutela Condizioni di Lavoro, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere necessariamente presentato, congiuntamente all'istanza di concessione da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. Ammortizzatori Sociali, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le Parti sono, altresì, tenute a presentare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre la presentazione della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Letto, confermato e sottoscritto.

MIRABILIA SISTEMI SRL

Roberto Cella
Tancredi

FILCAMS CGIL

[Signature]

FISASCATCISL

[Signature]

UILTUCUS UIL

[Signature]

ITALIA LAVORO

[Signature]

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

[Signature]